

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07739/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7739 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Luigi Cosma, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso
dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Valeria Scognamiglio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'O.M. 112 del 6 maggio 2022, recante “Procedure di aggiornamento delle

graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per la materia;

- dell'avviso n. 18095 datato 11 maggio 2022 di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

b) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cosma Luigi il 3/11/2022:

- dei decreti U.S.P. Cuneo prot.n.6461 dell'1.8.2022 e prot.n.7160 del 24.8.2022 con cui sono approvate e pubblicate le GPS per la Provincia di Cuneo relativamente alla classe di concorso A046 posto comune nei limiti dell'interesse fatto valere e nella parte in cui il ricorrente è inserito con riserva senza possibilità di occupazione;

- delle medesime GPS per la Provincia di Cuneo relativamente alla classe di concorso A046 posto comune nei limiti dell'interesse fatto valere e nella parte in cui il ricorrente è inserito con riserva senza possibilità di occupazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- parte ricorrente ha già presentato un'istanza cautelare con l'atto introduttivo del giudizio che è stata respinta da questo T.A.R. con l'ordinanza n. 5052/2022;
- il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello cautelare, con l'ordinanza n. 4289/2022 ha riformato la statuizione di questo giudice di prime cure, invitandolo a fissare l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a.;
- con successivi motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato le GPS relative alla classe di concorso e alla provincia di suo interesse, proponendo una nuova istanza cautelare.

Ritenuto che su controversie analoghe a quella odierna il Collegio ha già avuto modo di rilevare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. *ex multis* sent. n. 13820/2022 e 11501/2022), dovendo pertanto dare avviso del rilievo officioso della prefata questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 73, co. 3 del codice di rito amministrativo, invitando le parti a presentare eventuali memorie sul punto.

Ritenuto di dover fissare l'udienza di merito a breve, così come disposto dal giudice amministrativo di appello con l'ordinanza sopra richiamata.

Ritenuto, da ultimo, di dover comunque disporre che nelle more parte ricorrente provveda a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nelle GPS di riferimento, mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione di apposito avviso sul sito *web* del Ministero resistente, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- 1) dà avviso del rilievo officioso del profilo di inammissibilità del gravame indicato in parte motiva, ai sensi dell'art. 73, co. 3 c.p.a., invitando le parti a produrre eventuali memorie;
- 2) dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;

3) fissa l'udienza pubblica del 21 marzo 2023 per il merito *ex art.* 55, co. 10 c.p.a..

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO